



Ufficio stampa

# Rassegna stampa

venerdì 24 maggio 2013

## Il Resto del Carlino Bologna

In alto i calici, comincia la festa Eventi e assaggi in 16 aziende  
24/05/13 *Economia e Lavoro* 3

## Unità edizione Bologna

Alle Caserme rosse le "Idee all lavoro" della Cgil  
24/05/13 *Economia e Lavoro, Politica locale* 4

## Il Sole 24 Ore

Fatture digitali, parte la corsa all'adeguamento  
24/05/13 *Pubblica amministrazione* 5

Lo stop all'Imu rinvia il 730  
24/05/13 *Pubblica amministrazione* 6

Stop alle categorie protette se la Pa ha l'organico pieno  
24/05/13 *Pubblica amministrazione* 7

## Italia Oggi

Fatture ad hoc per la p.a.  
24/05/13 *Pubblica amministrazione* 8

Consulenze, no web no money  
24/05/13 *Pubblica amministrazione* 9

Redditi su internet, le sanzioni le irroga il prefetto  
24/05/13 *Pubblica amministrazione* 10

Non sono obbligatorie le scadenze Tares fissate dal Mef  
24/05/13 *Pubblica amministrazione* 11

Oneri urbanistici ad alto rischio  
24/05/13 *Pubblica amministrazione* 12

L'Ue investe 2,6 mln nella prevenzione della droga  
24/05/13 *Pubblica amministrazione* 13

Fondi per la sicurezza stradale  
24/05/13 *Pubblica amministrazione* 14

Consigli, decide l'ente  
24/05/13 *Pubblica amministrazione* 15

La riforma Imu punti all'equità  
24/05/13 *Pubblica amministrazione* 16

## CANTINE APERTE

# In alto i calici, comincia la festa

## Eventi e assaggi in 16 aziende

**IN ALTO** i calici per la 21esima edizione di Cantine aperte che si terrà domenica in oltre un migliaio di cantine in tutta Italia. Un evento di cultura enologica (ma anche di arte, ambiente, solidarietà, musica e quant'altro) organizzato dal Movimento turismo vino e che ogni anno riunisce oltre un milione di enoappassionati, pronti a scoprire i segreti e le curiosità del 'nettare di Bacco' direttamente nei suoi territori di produzione.

**INCITTÀ** e provincia saranno 16 le azien-



de vinicole interessate: la Beghelli e le Fattorie Vallona di Castello Di Serravalle, la Cantina Bonfiglio di Monteveglio, Isola e Bonzara a Monte San Pietro, Tizzano a Casalecchio, Torricella a Savigno, La corte d'Aibo e La Mancina di Monteveglio, Manaresi e il Vigneto delle terre rosse a Zola Predosa, Palazzona di maggio a Ozzano, il Podere Riosto di Anzola. Tra gli appuntamenti da segnalare, anche l'Enoteca regionale Emilia-Romagna di Dozza imolese.

**TANTI** e differenziati gli eventi previsti in tutta Italia. Oltre al vino ci sarà spazio per l'arte, la pittura, l'artigianato, passando per gli antichi mestieri, con numerose mostre. Dalle Alpi all'Etna, molte chicche da non perdere: mini-corsi di degustazione guidata, prodotti a km zero, piatti tipici e gite a cavallo tra i vigneti ai piedi dell'Etna con Cottanera; degustazioni sensoriali di vini ad occhi bendati e molto altro. Il programma completo degli eventi è disponibile su: [www.movimentoturismovino.it](http://www.movimentoturismovino.it).



# Alle Caserme rosse le "Idee al lavoro" della Cgil

BOLOGNA

GIULIA GENTILE

ggentile@unita.it

Una «nuova piazza cittadina» dove ascoltare e discutere di temi caldi come il lavoro e il welfare, ma anche la lotta allo spreco e la guerra alle mafie. E dove «immaginare soluzioni possibili alla crisi di un intero modello di sviluppo». Questa la maratona di nove giorni dal titolo "Idee al lavoro" messa in campo dalla Cgil di Bologna, dal 25 maggio al 2 giugno al Parco delle Caserme rosse, per celebrare i 120 anni dalla propria nascita. Tra gli ospiti: la segretaria nazionale della Cgil Susanna Camusso, il segretario Fiom-Cgil Maurizio Landini, il leader di Sel Nichi Vendola, il viceministro all'Economia Stefano Fassina, don Luigi Ciotti, Serena Dandini, Paolo Rossi. Ma l'inaugurazione sarà dedicata a Giuseppe Burgarella, operaio e sindacalista Cgil di Trapani, morto suicida a febbraio perché disoccupato.

Mettere in piedi questa manifestazione rappresenta «uno sforzo importan-

te», sottolinea il segretario della Cgil bolognese, Danilo Gruppi: la Camera del lavoro, però, ha voluto compiere «un atto d'amore verso Bologna, mettendo a disposizione un'occasione di confronto che parte dai temi del lavoro per incrociare quelli della città». Parola chiave dell'iniziativa, allora, sarà l'«innovazione», perché «non si esce da questa situazione immaginando di perpetuare un modello al fallimento». E tra gli obiettivi della festa non ci sarà l'autofinanziamento ma, spiega il responsabile della manifestazione Stefano Sabbuini, «un risultato economico da portare a casa» per finanziare borse lavoro per giovani laureati, finalizzate al recupero del patrimonio archivistico cittadino.

Il tema della memoria, del resto, attraversa anche la scelta delle Caserme rosse di via di Corticella, luogo usato come centro d'internamento dai nazifascisti. Ed è Daniele Ara, presidente del Quartiere Navile, a ringraziare la Cgil per la scelta. «È un luogo importante della Bolognina e ne rappresenta bene le trasformazioni», sottolinea Ara. Diverse le realtà coinvolte nella realizza-

zione della manifestazione, a partire da Arci, Libera ed Estragon. «È un momento di rilancio del rapporto che c'è tra noi, ci stiamo interrogando su come immaginare - afferma il presidente dell'Arci, Stefano Brugnara - i luoghi in cui le persone si incontrano per dar vita ad una comunità coesa e protettata verso il futuro». Non potranno «mai esserci giustizia e legalità senza dignità e rispetto per la Costituzione - sottolinea Daniele Borghi (Libera) - che al primo articolo parla di Repubblica fondata sul lavoro».

Ma alla festa ci sarà anche spazio per il gusto. E così, dopo un piatto all'osteria intitolata alla staffetta partigiana Tolmina «Giuliana» Guazzaloca oppure alla taverna Libera Terra, si potranno gustare anche le birre artigianali «Vecchia orsa», realizzate dalla coop sociale Fattoriabilità rinata, dopo aver il terremoto, con il trasferimento da Crevalcore a San Giovanni in Persiceto (Bo). La coop promuove l'inserimento delle persone svantaggiate, ricorda il vicepresidente Andrea Mazzucchi, sottolineando come «il poter lavorare è parte integrante della dignità delle persone».



# Fatture digitali, parte la corsa all'adeguamento

**Alessandro Mastromatteo**  
**Benedetto Santacroce**

Le imprese fornitrici delle **pubbliche amministrazioni** devono già da oggi prepararsi all'applicazione delle nuove regole relative alla **fatturazione elettronica**. Infatti emettere, trasmettere e conservare obbligatoriamente in formato elettronico le fatture destinate alle pubbliche amministrazioni non completa gli impegni richiesti ai fornitori.

La pubblicazione del decreto ministeriale 55/2013 impone infatti l'acquisizione di una serie di informazioni, già in fase di stipula dei contratti di fornitura o in un momento successivo per i contratti già attivati, che risultano necessarie per una corretta gestione delle fatture. Il fornitore deve innanzitutto verificare da quando decorre l'obbligo di emettere fatture elettroniche relative alla Pa sua cliente: l'orizzonte temporale è a 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto se si tratta di ministeri, agenzie fiscali e enti di previdenza; a 24 mesi per tutti gli altri soggetti ricompresi nell'elenco Istat. Va comunque considerato che il termine per l'adeguamento potrebbe essere ridotto a 6 mesi in presenza di amministrazioni che, volontariamente e sulla base di accordi con tutti i propri fornitori, potrebbero avere già deciso di attivare il Sistema di interscambio per la ricezione di fatture elettroniche passive.

Verificata la decorrenza dell'obbligo, il fornitore è chiamato a ristrutturare le proprie modalità interne di gestione delle fasi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture. Innanzitutto, a differenza di quanto previsto dall'articolo 21 del Dpr 633/1972, per fattura elettronica si intende un documento informatico in formato Xml, sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale. Quindi mentre nei rapporti tra privati la fattura elettronica può anche consistere in un allegato Pdf a una email trasmessa, una fattura destinata a una pubblica amministrazione deve avere un formato strutturato in Xml con sintassi e caratteristiche informatiche che saranno rese disponibili entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it). La fattura elettronica deve inoltre avere un contenuto informativo ben definito: il set di informazioni di natura fiscale, individuate agli articoli 21 e 21-bis del

Dpr 633/1972, va integrato, innanzitutto, da informazioni ritenute indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura elettronica al soggetto destinatario. Si tratta delle indicazioni circa il trasmittente e i destinatari, questi ultimi identificati da un codice univoco assegnato dall'Ipa - Indice delle pubbliche amministrazioni.

Occorre inoltre indicare informazioni utili per la completa dematerializzazione del ciclo passivo integrando il documento fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento. Tali informazioni, definite nel rapporto contrattuale tra le parti, sono l'ordine di acquisto, il contratto, la ricezione dei beni e servizi e le fatture collegate. Infine, possono essere indicate eventuali ulteriori informazioni di interesse per esigenze in-

## IL QUADRO

L'impresa deve ristrutturare le modalità interne di gestione dei documenti e rivedere i contratti stipulati con la Pa

formative concordate tra cliente e fornitore ovvero specifiche dell'emittente, con riferimento a particolari tipologie di beni ceduti e prestati, o di utilità per il colloquio tra le parti, quali contatti, dati di riferimento dei Sal (stati avanzamento lavori) e dei documenti di trasporto.

La maggior parte di queste informazioni non vengono a oggi gestite dai sistemi informativi dei fornitori, i quali il più delle volte non ne dispongono affatto.

Ulteriore adempimento da realizzare è quello di trasmettere le fatture attraverso il sistema di interscambio, anche avvalendosi di intermediari: si possono a tal fine utilizzare sistemi di posta elettronica certificata o analoghi sistemi che certificano data e ora dell'invio e della ricezione, sistemi su rete internet con protocollo https, la rete Spc - sistema pubblico di connettività oppure la trasmissione dati tra terminali remoti basata su protocollo Ftp. Le piccole e medie imprese potranno utilizzare i servizi informatici di generazione, trasmissione e conservazione messi a disposizione gratuitamente dal portale [www.acquistinrete.pa.it](http://www.acquistinrete.pa.it).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# Stop alle categorie protette se la Pa ha l'organico pieno

Gianni Trovati

MILANO

Le **Pubbliche amministrazioni** devono sospendere le assunzioni delle **categorie protette** se il loro organico è già pieno o se, peggio, sono arrivate ad avere personale in soprannumero. L'unica via possibile si apre se l'assunzione riguarda profili professionali di aree in cui vi sia disponibilità in organico, ma anche in questo caso la mossa va valutata «in base alla coerenza e attendibilità del piano di assorbimento dei soprannumeri» entro il 31 dicembre 2014: esclusi da questa disciplina rigida sono solo i centralinisti non vedenti, per i quali la legge 113/1985 (articolo 4, comma 4) prevede in ogni caso l'inserimento in soprannumero «fino al verificarsi della prima vacanza» in organico.

La ricostruzione delle regole alla luce del decreto 95/2012 sulla revisione di spesa si deve alla Funzione pubblica, che nel parere Dfp 23580/2013 risponde in questo modo all'Inps. L'istituto di previdenza, che in seguito all'incorporazione di Inpdap ed Enpals «presenta una situazione di soprannumerarietà in diverse aree», ha sospeso «in via cautelativa» le procedure avviate prima della fusione con gli altri enti e ha ottenuto con il parere l'approvazione della Funzione pubblica.

La questione è legata appunto alle nuove regole introdotte con l'articolo 2 del decreto 95/2012, che ha avviato la revisione degli organici pubblici sfociati nei Dpcm in cui sono state elencate le «eccedenze» in tutte le Pubbliche amministrazioni centrali. Proprio il carattere diffuso delle situazioni di eccedenza, o comunque degli organici occupati al gran completo, aumenta il peso delle istruzioni

dettate da Palazzo Vidoni.

Le regole sulle categorie protette, sostiene la Funzione pubblica, vanno lette in modo coordinato con i vincoli della revisione di spesa, e in particolare con le sanzioni che il testo unico del pubblico impiego (Dlgs 165/2001) e il decreto 95/2012 prevedono per le amministrazioni che escono dai binari consentiti. In particolare, l'articolo 6, comma 1 del Dlgs 165/2001 impedisce nella versione aggiornata con gli ultimi interventi normativi di

## DOPO LA SPENDING

La chiamata rischierebbe di far perdere il posto a chi è già di ruolo  
Unica eccezione i centralinisti non vedenti



## Categorie protette

Le «categorie protette» sono le tipologie di personale nei confronti delle quali sono previste tutele particolari nelle politiche occupazionali. Fra queste categorie rientrano invalidi civili, persone con minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e portatori di handicap intellettuale, con una percentuale dell'invalidità almeno del 46%; invalidi del lavoro, con una percentuale dell'invalidità di almeno il 34%; non vedenti; sordomuti; invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, con minorazioni comprese fra la 1^ e l'8^ categoria

creare posizioni di soprannumerarietà e impone l'avvio della mobilità collettiva quando il personale è in eccesso. In questo quadro, arricchito dagli obblighi di ricognizione annuale del personale e di assorbimento dei soprannumeri, «eventuali assunzioni, anche di categorie protette, andrebbero ad alimentare soprannumerarietà ed eccedenze producendo, a fronte dell'occupazione di una categoria protetta, il rischio della perdita del posto di lavoro per il personale già in ruolo». Conseguenza finale: «L'obbligo di coprire le quote di riserva per le categorie protette è sospeso» fino a quando non ci sono posti disponibili nella dotazione organica.

Per rafforzare la propria lettura, la Funzione pubblica richiama anche le normative previste per il settore privato dalla legge 68/1999, che all'articolo 3, comma 5 sospende gli obblighi di avere categorie protette fra i dipendenti per le imprese che attivano la cassa integrazione. La *ratio* di questa norma, conclude Palazzo Vidoni, è «mutuabile» per il settore pubblico anche alla luce della revisione degli organici imposta dalla spending review.

Proprio il decreto sulla revisione di spesa, come accennato, elenca con i suoi provvedimenti attuativi le eccedenze presenti nelle varie articolazioni dell'amministrazione centrale. Rimane invece ancora da attuare la nuova regola per gli enti locali, che prevedeva un trattamento analogo nei Comuni o nelle Province in cui si registrasse un dato superiore del 40% rispetto alla media della loro fascia nel rapporto fra dipendenti e popolazione amministrata.

@giannitrovati

gianni.trovati@isole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il regolamento 55/2013 del Mef sui metodi di pagamento elettronici

# Fatture ad hoc per la p.a.

## Il documento digitale è valido solo in xml

DI **ROBERTO ROSATI**

**F**atturazione elettronica vincolante e vincolata nei rapporti con la pubblica amministrazione. L'adozione del documento digitale non è soltanto obbligatoria, ma dovrà seguire le specifiche prescrizioni fissate dal regolamento n. 55/2013 varato dal ministero dell'economia, in attuazione della legge 244/2007 (si veda *Italia Oggi* di ieri). In particolare, questa fattura elettronica dovrà avere il formato di un file xml sottoscritto con firma elettronica o digitale, così come imponeva l'art. 21 del dpr 633/72 anteriormente alle modifiche apportate dalla legge 228/2012.

Quella destinata ai vari uffici delle pubbliche amministrazioni sarà dunque una fattura elettronica speciale, rispetto a quella che invece è ora ammessa, in via generale, dal nuovo testo dell'art. 21 della legge Iva. Dal 1° gennaio scorso, infatti, detto articolo è stato modificato per recepire la semplificazione della fatturazione elettronica attuata, a livello comunitario, dalla direttiva 2010/45/UE (neppure menzionata nelle premesse al regolamento, che richiama

invece la precedente direttiva 2001/115/Ce).


A seguito delle recenti modifiche, volte ad eliminare, come spiegato nella direttiva 2010/45, gli oneri e le barriere che ostacolavano il ricorso alla fatturazione elettronica (quali, per esempio, i vincoli del sistema di trasmissione o della firma digitale), il comma 1 dell'art. 21 stabilisce che «per fattura elettronica, si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico». Il successivo comma 3 stabilisce poi, che l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura, sia cartacea, sia elettronica, possono essere garantite, alternativamente:

- a) mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione o prestazione ad essa riferibile;
- b) mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente;
- c) mediante sistemi Edi di trasmissione elettronica

dei dati o altre tecnologie in grado di garantire i predetti obiettivi di autenticità e integrità.

La libertà accordata alle imprese, nel ricorso alla fattura-


da attivare funzionalità, che possano apportarvi modifiche. La trasmissione delle fatture dall'emittente, o dall'intermediario, al sistema, come pure la successiva trasmissione dal sistema alle amministrazioni destinate, deve inoltre avvenire attraverso posta elettronica certificata, oppure attraverso uno dei canali di trasmissione telematica indicati nell'allegato B al regolamento. Si tratta, dunque, di una disciplina del tutto particolare, finalizzata, tra l'altro, ad attuare



la totale dematerializzazione del processo del ciclo di fatturazione passiva delle pubbliche amministrazioni mediante integrazione con i sistemi gestionali e di pagamento, oltreché a permettere il monitoraggio dei flussi finanziari da parte della ragioneria generale dello stato. In questa ottica, infatti, la fattura elettronica alla p.a. conterrà informazioni utili alle predette finalità, supplementari rispetto ai dati fiscali richiesti dall'art. 21 del dpr 633.

la totale dematerializzazione del processo del ciclo di fatturazione passiva delle pubbliche amministrazioni mediante integrazione con i sistemi gestionali e di pagamento, oltreché a permettere il monitoraggio dei flussi finanziari da parte della ragioneria generale dello stato. In questa ottica, infatti, la fattura elettronica alla p.a. conterrà informazioni utili alle predette finalità, supplementari rispetto ai dati fiscali richiesti dall'art. 21 del dpr 633.

—© Riproduzione riservata—



La Corte conti ha condannato un responsabile finanziario a una sanzione pari al compenso

# Consulenze, no web no money

## Senza pubblicazione non è possibile liquidare l'onorario

DI ANTONIO G. PALADINO

Il funzionario pubblico che liquida un compenso ad un consulente esterno, nonostante l'amministrazione non abbia ottemperato alla pubblicazione, sul proprio sito internet, del relativo provvedimento di conferimento, è soggetto, a titolo di responsabilità erariale, al pagamento di una sanzione pari al compenso pattuito.


È quanto ha deciso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Molise, nel testo della recente sentenza n. 48/2013, applicando, per la prima volta sul panorama giurisprudenziale, i precetti indicati dal legislatore all'articolo 1, comma 127 della legge finanziaria 2007 (come modificato dall'art. 3 comma 54 della finanziaria 2008), dirimendo la vicenda che ha visto convenuto in giudizio un responsabile finanziario di un comune molisano che aveva provveduto a liquidare il compenso a un soggetto esterno, non avendo preventivamente verificato la pubblicazione dell'incarico sul-

la pagina istituzionale dell'amministrazione comunale. E nei fatti oggetto del giudizio in esame, al momento del pagamento, sulla home page del comune non vi era alcuna traccia del provvedimento di incarico.

Come si ricorderà, la disposizione sopra richiamata impone che le p.a. che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, sono tenute (è pertanto un obbligo e non certo una facoltà) a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. La norma, poi, prevede che in caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o di consulenza costituisca illecito disciplinare e determini la responsabilità erariale del dirigente preposto al pagamento.

Secondo il collegio giudicante della magistratura contabile molisana, la disposizione

si mostra chiara e non necessita di alcuna interpretazione estensiva nel prevedere una responsabilità erariale per tutti quei casi in cui si provveda a liquidare gli incarichi di collaborazione, senza che si sia preventivamente pubblicato, sul sito della p.a., il provvedi-



mento di incarico, completo dei dati che vanno nella direzione auspicata dei principi che devono regolare la massima trasparenza e pubblicità tra la pubblica amministrazione e il cittadino.

Entrando nel merito, sotto il profilo del danno, il collegio ha osservato che la responsabilità di cui sopra non implica necessariamente che si accerti la sussistenza di un danno patrimoniale (quindi

di un depauperamento delle casse comunali). Pertanto, in queste ipotesi, occorrerà solamente verificare la semplice violazione della disposizione normativa, oltre ad accertare la sussistenza dell'elemento psicologico della colpa grave (o del dolo, in alcuni casi) in capo al soggetto convenuto.

In particolare, ha aggiunto la Corte nella sua attenta disamina, deve essere chiarito che la norma violata, pur connotando l'illiceità della liquidazione del compenso in assenza dei necessari requisiti di pubblicità e trasparenza, non individua una specifica sanzione come conseguenza della violazione commessa. La sua quantificazione, quindi, è rimessa all'autonoma valutazione del giudice contabile.

Sotto il profilo soggettivo, è indubbio che la condotta del responsabile finanziario sia connotata da colpa grave, sia per la funzione apicale rivestita in seno all'ente locale sia perché la norma, al verificarsi della liquidazione delle spettanze (siamo nel novembre del 2009), era già in vigore

da circa due anni (1/1/2008). La colpa grave, pertanto, è collegata all'inescusabilità dell'errore interpretativo su una norma sanzionatoria che, ammette il collegio, «si mostra estremamente chiara e inequivoca» o, in alternativa, alla mancata attivazione di un procedimento che avrebbe consentito al convenuto di accertare la regolare osservanza della norma.

Tuttavia, nella quantificazione del danno, rispetto alla richiesta della Procura, pari all'ammontare del compenso, liquidato in 3.900 euro, il collegio ha optato per un suo dimezzamento. In questo caso, infatti, trova applicazione l'istituto della «compensatio lucri cum danno», ovvero la detrazione dall'importo contestato dei vantaggi comunque ricevuti dall'amministrazione, grazie all'opera svolta dal consulente esterno.

Supplemento a cura  
di FRANCESCO CERISANO  
fcerisano@class.it



VA ESCLUSA LA COMPETENZA DEL SINDACO O DEL PRESIDENTE DI PROVINCIA

## Redditi su internet, le sanzioni le irroga il prefetto

**È** il prefetto l'autorità competente a irrogare la sanzione prevista dall'articolo 47 del dlgs 33/2013 per gli amministratori che non comunicano la loro situazione patrimoniale, da pubblicare sui siti internet degli enti locali.

Il comma 3 del citato articolo 47 consente di giungere, indirettamente, alla competenza prefettizia. Esso dispone che le sanzioni «sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689».

Per comprendere quale possa essere l'autorità per gli enti locali, occorre partire dall'abolizione dell'articolo 41-bis del dlgs 267/2000, disposta espressamente dall'articolo 53, comma 1, lettera c), del dlgs 33/2013. La norma abolita demandava ai regolamenti degli enti locali (escludendo i comuni con meno di 15 mila abitanti) il compito di disciplinare il regime di pubblicazione e pubblicità della

situazione patrimoniale degli amministratori degli enti locali.

Era, nella vigenza dell'articolo 41-bis, allora possibile ritenere che l'autorità competente fosse il sindaco o il presidente della provincia.

Abolito, però, l'articolo 41-bis, cade la fonte normativa che assegnava alla potestà regolamentare degli enti locali la disciplina della pubblicità del patrimonio degli amministratori; di conseguenza, è esclusivamente la legge e, segnatamente, l'articolo 14 del dlgs 33/2013 a fissare le regole di detta pubblicità. Pertanto, viene a cadere qualsiasi possibilità per gli enti locali di disciplinare con regolamenti la materia, in quanto esaurita direttamente dalla legge, sia di ritenere competenti i vertici politici monocratici di tali enti. Scatta l'applicazione dell'articolo 17, comma 1, della legge 689/1981, ai sensi del quale «qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha

accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto». Competente in tema di trasparenza dovrebbe essere considerato il ministero della funzione pubblica. Tuttavia, tale dicastero non dispone di uffici periferici nel territorio. La conclusione obbligata, allora, è che riscontrando l'assenza di uffici provinciali del ministero competente, l'autorità competente a ricevere il rapporto sull'accertamento della violazione amministrativa è il prefetto. Conseguentemente si può anche ricostruire quale sia il soggetto competente ad accertare l'infrazione: non può che essere il responsabile della trasparenza (negli enti locali coincidente col segre-

tario comunale a meno di particolari motivate situazioni), chiamato dall'articolo 43 del dlgs a svolgere il ruolo di controllore del corretto adempimento degli obblighi sulla trasparenza incombenti sugli uffici e sui componenti degli organi di governo.

Dunque, accertato che gli organi politici non abbiano comunicato agli uffici i dati necessari alla pubblicazione prevista dall'articolo 14 del dlgs 33/2013, il responsabile della trasparenza deve predisporre il verbale che li ammette al pagamento in misura ridotta (nel caso di specie 1.000 euro, cioè il doppio del minimo previsto, che è di 500 euro) e notificarlo al responsabile della violazione. Laddove entro 60 giorni non si accerti l'avvenuto pagamento, il responsabile della trasparenza dovrà trasmettere il rapporto al prefetto, per l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione.

Luigi Oliveri

Pagina 34

**Italia Oggi**  
**Enti locali & Federalismo**  
 LA PROPOSTA DI LEGGE PER IL FEDERALISMO REGIONALE

**Consulenze, no web no money**  
 Senza pubblicazione non è possibile legittimare l'incarico

**Redditi su internet, le sanzioni le irroga il prefetto**

I CHIARIMENTI IN UNA NOTA IFEL. CHE SOLLECITA LA PUBBLICAZIONE DEI CODICI TRIBUTO

## Non sono obbligatorie le scadenze Tares fissate dal Mef

Le scadenze per il pagamento della Tares indicate nel decreto ministeriale con il quale è stato approvato il bollettino di conto corrente postale non sono obbligatorie perché non previste dalla norma di legge. Il ministero dell'economia e delle finanze, nel fissare le scadenze delle rate, si è spinto oltre quanto stabilito dalla norma che disciplina il tributo. Il nuovo bollettino potrà essere utilizzato solo a partire dal prossimo 1° luglio e riporta un unico numero di conto corrente che è valido per tutti i comuni del territorio nazionale. La maggiorazione va pagata con l'ultima rata Tares. Sono alcune precisazioni contenute in una nota Ifel del 21 maggio che, tra l'altro, sollecita la pubblicazione dei codici tributo Tares da inserire nel modello F24. Inoltre, con una nota del 22 maggio sono stati segnalati i nuovi codici tributo, istituiti con la risoluzione n. 33/E dell'Agenzia delle entrate, per il pagamento dell'Imu, tramite «F24» e «F24 EP», relativamente agli immobili di categoria D, il cui gettito va allo stato con aliquota standard del 7,6 per mille.

**Pagamento Tares.** Correttamente la fondazione Anci ha chiarito che il decreto ministeriale «si spinge ad indicare periodi di pagamento non previsti dalla normativa primaria (dal 1° giorno ed entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate)». Quindi, non possono essere considerate obbligatorie.

L'Ifel pone in evidenza che il modello di bollettino di conto corrente postale, intestato a «Pagamento Tares», riporta obbligatoriamente il numero di conto 1011136627, che è valido

per tutti i comuni del territorio nazionale. In base alle ultime modifiche normative introdotte con l'articolo 10 del dl 35/2013, la maggiorazione va pagata contestualmente all'ultima rata del tributo, nella misura fissa di 30 centesimi al metro quadrato, e verrà incassata dallo stato.

In deroga alla disciplina ordinaria del tributo, infatti, i comuni non possono aumentarla fino a 40 centesimi. La nota interviene anche sulle modalità di riversamento ai comuni delle somme riscosse e ricorda che la tempistica e le modalità sono analoghe a quelle previste per i versamenti unitari (F24) dal decreto legislativo 241/1997. In effetti, il decreto ministeriale dispone che la società Poste italiane è tenuta a riversare sulla contabilità speciale n. 1777 «Agenzia delle entrate - Fondi della riscossione», aperta presso la Banca d'Italia, le somme pagate dai contribuenti tramite i bollettini di conto corrente.

Deve poi trasmettere alla struttura di gestione i dati analitici indicati nei bollettini. In seguito alla rendicontazione da parte delle Poste, la struttura di gestione accredita le somme agli enti. Tributo e maggiorazione sono accreditati ai comuni, mentre la tariffa deve essere accreditata al gestore del servizio. Solo per il 2013, se deliberato dal comune, il gestore può riscuotere anche il tributo.

Il comune o l'affidatario del servizio possono inviare ai contribuenti i bollettini precompilati nei quali

vanno riportati il codice catastale dell'ente e gli importi dovuti. Infine è urgente, per l'Ifel, la pubblicazione dei codici tributo Tares da inserire nel modello F24.

**Imu.** Con la nota del 22 maggio viene invece dato risalto alla risoluzione n. 33 con la quale l'Agenzia delle entrate ha diffuso i codici tributo per il versamento, tramite modello «F24» e «F24 EP», dell'imposta municipale relativa agli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Da quest'anno, infatti, l'Imu torna a essere a tutti gli effetti un'imposta comunale. Tuttavia, allo stato va la quota del gettito derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato con l'aliquota standard del 7,6 per mille. Per questi fabbricati i comuni hanno la facoltà di aumentare l'aliquota base di 3 punti percentuali e di incassare le maggiori somme.

**Sergio Trovato**

SEMPRE  
 INERGA ASSICURAZIONI  
 VERONA

Seminari in evidenza:

Verona, 27 e 28 giugno 2013

**IL NUOVO REGIME DEI PAGAMENTI NEGLI ENTI PUBBLICI DOPO IL DECRETO SBLOCCA DEBITI.**

Guida alla corretta effettuazione degli adempimenti amministrativi. Profili di responsabilità e sanzioni. Richiedere il programma a: [sspa.verona@corasas.it](mailto:sspa.verona@corasas.it)

**Pagina 355**

SENTENZE

Oneri urbanistici ad alto rischio

Dubbi sull'utilizzabilità per finanziare spese correnti

Non sono obbligatorie le scadenze Tares fissate dal Mef

La chance non è consentita dal 2012. Ma una recente norma ha messo tutto in discussione

# Oneri urbanistici ad alto rischio

## Dubbi sull'utilizzabilità per finanziare spese correnti

DI MATTEO BARBERO

**C'**è incertezza, fra i comuni, circa la possibilità di continuare a utilizzare per spese correnti i cosiddetti oneri di urbanizzazione, ovvero i proventi dei permessi di costruire e delle sanzioni previste dal testo unico dell'edilizia. Fino allo scorso anno, tale possibilità (concessa in deroga alla regola generale secondo la quale le spese correnti devono essere finanziate esclusivamente da entrate della stessa natura) era espressamente prevista dall'art. 2, c. 8, della l. 244/2007, da ultimo modificato dall'art. 2, c. 41, del dl 225/2009.

Tale disposizione consentiva di utilizzare gli oneri, per una quota non superiore al 50%, per il finanziamento di spese correnti indifferenziate e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Tuttavia, tali eccezioni erano consentite solo fino al 2012. Già l'anno scorso, quindi, i sindaci sono stati costretti a far quadrare i conti degli ultimi due anni

del loro bilancio pluriennale senza potersi avvalere della deroga. Da quest'anno, dovrebbe applicarsi pienamente la regola generale, per cui le entrate da permessi di costruire dovrebbero poter essere destinate solo a coprire le spese di investimento (tit. II). Il condizionale, tuttavia, è d'obbligo, considerato quanto previsto dall'art. 4, c. 3, della recente l. 10/2013. Tale disposizione, infatti, recita così: «Le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale in misura non inferiore al 50% del totale annuo».

La norma non è chiarissima né laddove richiama le «maggiori» entrate, né laddove individua le loro possibili finalizzazioni, che peraltro sembrano circoscritte a opere pubbliche, di cui il recupero urbanistico e la manutenzione del patrimonio comunale sembrerebbero specificazioni. È sintomatico, inoltre, il fatto che si preveda un limite minimo e non (come in precedenza) massimo.

### Il quadro della situazione

- Fino al 2012 era espressamente prevista (entro certi limiti) la possibilità per i comuni di utilizzare una parte degli oneri di urbanizzazione per finanziare spese correnti
- Da quest'anno la deroga pare più incerta, anche se secondo alcuni sarebbe prevista dall'art. 49, c. 7, della l. 449/1997 e dall'art. 4, c. 3, della l. 10/2013
- Un chiarimento definitivo potrà arrivare dai questionari della Corte dei conti sui bilanci comunali 2013

Secondo alcuni, sarebbe ancora vigente l'art. 49, c. 7, della l. 449/1997, ai sensi del quale «i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni possono essere destinati anche al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio comunale, senza distinzioni fra spese correnti e in conto capitale. Tuttavia, la seconda parte della norma, che si apre con la locuzione «a tal fine» e pare quindi collegata teleologicamente alla prima, limita la deroga solo al 30 giugno 1998. Occorre considerare, ancora, che la l. 228/2012 ha previsto altre disposizio-

ni volte a rafforzare l'equilibrio di parte corrente. Da un lato, non è più possibile utilizzare il plusvalore delle alienazioni patrimoniali per finanziare le spese correnti aventi carattere non permanente e per rimborsare la quota di capitale dei mutui. Dall'altro lato, i proventi delle alienazioni patrimoniali potranno essere destinati solo a coprire le spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per ridurre il debito. Le medesime entrate, inoltre, non potranno più andare a ripristinare gli equilibri di parte corrente,

ma solo quelli di parte capitale. Non va trascurato, infine quanto prevede (sia pure pro futuro) l'art. 9 della l. 243/2012 sul pareggio di bilancio, chiarendo che i conti dei comuni si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

In un simile contesto, la possibilità di applicare gli oneri in parte corrente non pare così certa e deve essere valutata con estrema cautela anche in punto di legittimità, oltre che per le conseguenze negative sulla valutazione di virtuosità degli enti (uno dei parametri, infatti, è proprio l'equilibrio di parte corrente).

Anche l'Ancitel, del resto si è espressa in senso negativo, ma una risposta definitiva ai dubbi potrà arrivare solo dai questionari sul bilancio 2013 della Corte dei conti. È chiaro, comunque, che al massimo la deroga è da ritenersi circoscritta alle manutenzioni del patrimonio comunale.

— © Riproduzione riservata —

IL BANDO SCADE L'11/7

## L'Ue investe 2,6 mln nella prevenzione della droga

La Commissione europea investe oltre 2,6 milioni di euro per la prevenzione e l'informazione in tema di droga. Il bando 2013 del programma «Prevenzione e informazione in materia di droga» istituito dall'Unione europea (Ue) ha tre obiettivi: prevenire e ridurre il consumo di droga, la tossicodipendenza e gli effetti nocivi inerenti; migliorare l'informazione sul consumo di droga; sostenere la corretta attuazione della strategia antidroga dell'Ue. Il bando finanzia azioni transnazionali volte a creare reti multidisciplinari, garantire lo sviluppo di una base di conoscenze nonché lo scambio di informazioni e di buone pratiche, sensibilizzare il pubblico ai problemi sanitari e sociali legati al consumo di droga e prevenire il consumo di droghe. In particolare, sono finanziabili studi e ricerche, sondaggi, conferenze, organizzazione di campagne ed eventi pubblici, attività di analisi, sviluppo di siti, scambio di buone pratiche, formazione, visite di studio, scambi di personale. I destinatari del programma sono tutti i gruppi interessati dal fenomeno della droga, e in particolare, i gruppi a rischio ossia i giovani, le donne, i gruppi vulnerabili e le persone che vivono in aree socialmente svantaggiate. Il contributo a fondo perduto ottenibile per ciascun progetto, per un minimo di 75 mila euro, copre fino all'80% dei costi ammissibili. Le azioni intraprese sono aperte agli organismi, pubblici o privati, attivi in materia di prevenzione e d'informazione sul consumo della droga. Le domande devono essere presentate entro la scadenza dell'11 luglio 2013.

— © Riproduzione riservata —



Bandi aperti in Emilia-Romagna, Campania, Lombardia e Marche. Presto anche in Toscana

# Fondi per la sicurezza stradale

## Dalle regioni finanziamenti per migliorare le strade

DI ROBERTO LENZI

**P**ioggia di fondi dalle regioni per sostenere le iniziative per la sicurezza stradale. Sono aperti diversi bandi su tutto il territorio nell'ambito del Piano nazionale sicurezza stradale, istituito nel lontano 1999 e giunto fino al suo quinto programma di attuazione. I bandi finanziano varie tipologie di interventi che vanno dagli investimenti per il miglioramento della sicurezza delle strade fino a piani di comunicazione e formazione degli utenti. Sono usciti recentemente i bandi relativi alle regioni Marche e Lombardia, è in corso di uscita il bando per la Toscana, mentre risultano ancora aperti e prossimi alla scadenza i bandi per le regioni Emilia Romagna e Campania.

**Marche, bandi per 4,9 milioni di euro**

La regione Marche ha lanciato i bandi relativi al terzo, quarto e quinto programma di attuazione. La scadenza per presentare domanda è fissata

al 12 settembre 2013.

Sono finanziate iniziative per il rafforzamento della capacità di governo della sicurezza stradale, formazione di una nuova cultura della sicurezza stradale, interventi su componenti di incidentalità prioritarie ai fini del miglioramento complessivo della sicurezza stradale nel paese. Il bando non finanzia le nuove realizzazioni stradali, ma solo miglioramenti sulle reti stradali esistenti.

Fra i progetti finanziabili, rientrano gli interventi efficaci per eliminare o ridurre i fattori di rischio sulle strade, il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclo-pedonale, misure per la messa in sicurezza della mobilità su due ruote a motore, il miglioramento della sicurezza della mobilità su strada dei cittadini anziani.

Possono presentare proposte per accedere ai cofinanziamenti le province e i comuni, in forma singola o associata. Il contributo può arrivare a coprire

fino al 55% della spesa massima, mentre l'importo massimo di finanziamento ammonta a 600 mila euro.



**Lombardia, domande fino al 30 settembre 2013**

Anche per la Lombardia, il bando riguarda il terzo, quarto e quinto programma di attuazione. Le risorse a disposizione ammontano a 4,9 milioni di euro. Possono partecipare al bando una serie di comuni già preselezionati.

Sono finanziabili interventi infrastrutturali di messa in sicurezza della rete stradale extraurbana ed urbana con particolare riferimento all'utenza

vulnerabile e/o prevenzione dall'abuso di alcol e sostanze stupefacenti alla guida.

Inoltre sono finanziabili iniziative nel campo della formazione alla mobilità sicura e sostenibile a favore della popolazione in età scolare con particolare riferimento ad un utilizzo sicuro e corretto della bicicletta e del motociclo o iniziative di prevenzione dall'abuso di alcol e sostanze stupefacenti alla guida.

Le risorse concesse per il cofinanziamento dei progetti potranno ammontare al massimo all'importo pari a 350 mila euro e alla percentuale massima di cofinanziamento pari al 50% del costo totale del progetto.

**Toscana, 5 milioni di euro per il bando in corso di pubblicazione**

Il bando, approvato lo scorso 16 maggio, è in attesa di pubblicazione e stanzia 5 milioni di euro per la selezione di progetti promossi dagli enti locali (province e comuni) e

mirati alla messa in sicurezza di tratti stradali regionali, provinciali, comunali e di ambito urbano. Rispetto alle altre regioni, questo bando presta particolare attenzione anche a interventi diretti a contrastare il fenomeno dell'incidentalità stradale dovuto alla fauna selvatica.

La scadenza per presentare domanda è fissata al 19 luglio 2013. Per le proposte d'intervento sulla rete stradale regionale il valore assoluto di finanziamento massimo concedibile per ogni singola domanda è fissato in 300 mila euro per una quota percentuale di copertura massima pari all'80% del costo complessivo.

**Emilia-Romagna e Campania, scadenza a giorni**

Ci sono ancora pochi giorni per partecipare al bando relativo al 4° e 5° programma annuale di attuazione, sia per l'Emilia-Romagna che per la Campania. Nel primo caso, la scadenza è fissata al 3 giugno 2013, mentre nel secondo è fissata al 5 giugno 2013.

—© Riproduzione riservata—

Il funzionamento dell'assemblea spetta all'autonomia del comune

# Consigli, decide l'ente

Nei regolamenti i casi di espulsione dai gruppi

**È ammissibile l'espulsione di un consigliere comunale da parte del gruppo consiliare di appartenenza, senza che la stessa sia stata formalmente notificata all'interessato, né comunicata per iscritto al presidente del consiglio comunale? Lo stesso amministratore può essere privato dal ruolo di rappresentante del gruppo presso le commissioni consiliari permanenti, a seguito di una comunicazione fatta pervenire al presidente del consiglio comunale dalla segreteria provinciale del proprio partito di appartenenza?**

La tematica del rapporto tra partiti politici e gruppi costituiti nell'ambito degli organi assembleari è argomento ampiamente dibattuto; in dottrina ed in giurisprudenza sono state elaborate suggestive e variegate definizioni circa la natura giuridica dei gruppi.

In linea generale, il rapporto

tra il candidato eletto e il partito di appartenenza «non esercita influenza giuridicamente rilevabile, attesa la mancanza di rapporto di mandato e la assoluta autonomia politica dei rappresentanti del consiglio comunale e degli organi collegiali in generale rispetto alla lista o partito che li ha candidati» (Tar Puglia, sez. di Bari sentenza n. 506 del 2005).

Ne consegue che all'interno del consiglio i gruppi non sono configurabili quali organi dei partiti e, pertanto, non sembra sussistere in capo a questi ultimi una potestà direttamente vincolante sia per un membro del gruppo di riferimento, sia per gli organi assembleari dell'ente. Al riguardo si richiama la sentenza n. 16240/2004 con la quale il Tar per il Lazio ha precisato che i gruppi consiliari hanno una duplice natura; essi rappresentano, per un verso, la proiezione dei partiti all'interno delle assemblee e, per altro verso, costituiscono parte dell'ordinamento assembleare, in quanto articolazioni interne di un organo

istituzionale. Nella citata pronuncia, si legge che «è dunque possibile distinguere due piani di attività dei gruppi: uno, più strettamente politico, che concerne il rapporto del singolo gruppo con il partito politico di riferimento, l'altro, gravitante nell'ambito pubblicistico, in relazione al quale i gruppi costituiscono strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie degli organi assembleari, contribuendo ad assicurare l'elaborazione di proposte e il confronto dialettico tra le diverse posizioni politiche e programmatiche (cfr. Cass. civ. Sezioni unite, 19 febbraio 2004, n. 3335; C.s., IV, 2 ottobre 1992, n. 932; Corte cost. 12 aprile 1990, n. 187)». Il nostro ordinamento «si preoccupa di assicurare un metodo di organizzazione democratica dei gruppi (in linea con quanto previsto dall'art. 49 Cost. relativamente ai partiti politici), ma non intende in alcun modo condizionarne la vita e le dinamiche interne. In altre parole, il concreto funzionamento e la gestione dei gruppi (parla-

mentari, regionali, consiliari), diventano rilevanti per l'ordinamento solo quando questi ultimi interferiscano con lo svolgimento delle funzioni proprie delle assemblee» (Tar Lazio ul. cit). L'art. 38, comma 2, del dlgs n. 267/2000, demanda al regolamento, «nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto», la disciplina del funzionamento dei consigli; pertanto, le problematiche relative alla costituzione e al funzionamento dei gruppi consiliari devono essere valutate alla stregua delle specifiche norme statutarie e regolamentari di cui l'ente locale si è dotato.

Nel caso di specie, dalle disposizioni regolamentari relative al funzionamento del consiglio comunale si rileva una disciplina dettagliata per quanto riguarda il passaggio da un gruppo ad altro, con il presupposto indefettibile dell'accettazione da parte del presidente del gruppo cui il consigliere chiede di aderire; non si rinviene, invece, una specifica normativa che preveda l'ipotesi della espulsione



di un consigliere dal proprio gruppo di appartenenza originario. Tuttavia, atteso che la materia dei «gruppi consiliari» è interamente demandata allo statuto e al regolamento sul funzionamento del consiglio, è in tale ambito che dovrebbero trovare adeguata soluzione le relative problematiche applicative, posto che, diversamente, sarebbero necessarie modifiche ed integrazioni a dette fonti di disciplina locale.

Spetta, infatti, alle decisioni del consiglio comunale, oltre che trovare soluzioni per le singole questioni, valutare l'opportunità di indicare, con apposita modifica regolamentare, anche le ipotesi in argomento, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei gruppi e l'ordinato svolgimento delle funzioni proprie dell'assemblea consiliare.

**LE RISPOSTE AI QUESITI SONO A CURA DEL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO**



*I comuni dovrebbero avere libertà di manovra sulle aliquote per i grandi patrimoni*

# La riforma Imu punti all'equità

## Niente esenzione prima casa in presenza di altri immobili

DI CESARE CAVA\*

**L**a volontà politica del nuovo governo di procedere con la riforma complessiva del fisco immobiliare locale è una scelta condivisibile, a condizione di non generare aspettative frutto di demagogia o di banalizzazione, con agevolazioni o esenzioni prive di copertura finanziaria, mettendo a rischio le entrate degli enti locali.

Il decreto legge 54 del 21 maggio 2013, ha sospeso il pagamento dell'Imu per le abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi i fabbricati di categoria A/1, A/8 e A/9, per le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa e degli istituti autonomi case popolari e enti similari, per i terreni agricoli e per i fabbricati rurali.

La sospensione è una scelta transitoria e impone l'obbligo di assumere decisioni definitive entro il 31 agosto 2013, ma in primo luogo è necessario arrivare a una riforma complessiva, indicando con chiarezza tempi realistici e fonti di finanziamento.

Una riforma seria dell'Imu dovrebbe porsi pochi obiettivi raggiungibili, comprensibili e applicabili con semplicità, evitando di porsi obiettivi troppo ambiziosi che renderebbero impossibili le fasi attuative, in tempi così brevi.

L'ipotesi di eliminazione dell'Imu e della Tares, con la nascita, peraltro in corso d'anno, di una nuova «Service Tax», è un progetto troppo ambizioso e pieno di ostacoli tecnici e operativi, con il rischio di una profonda confusione sull'individuazione del soggetto passivo, sulla base imponibile, sul concetto di utilizzo, sulla conciliabilità tra un'imposta patrimoniale e il principio europeo sui rifiuti «paghi in base a quanto inquina».

La scelta della «Service Tax» è già stata abbandonata negli anni passati e la sua replica, lascia trasparire un eccesso di sottovalutazione delle problematiche tecniche ed operative da parte di coloro che ne alimentano l'introduzione, senza alcuna reale consapevolezza delle difficoltà applicative.

In questo quadro i comuni italiani come possono delibere aliquote Imu e tariffe Tares, senza conoscere se i loro tributi saranno confermati o eliminati, come si pensa che i contribuenti interpretino questa ondivaga volontà del governo rispetto alla prossima scadenza di giugno, quali gettiti saranno credibilmente incassati in assenza di regole certe sulla

Tares, quali sicurezze vi sono sulla conferma dell'attività di riscossione coattiva per i comuni da parte di Equitalia.

Prima di approfondire le possibili scelte della riforma, è necessario, a tutela dei circa 6 mila comuni che riscuotono con Equitalia e a tutela dei livelli occupazionali della stessa società di riscossione pubblica, intervenire con una proroga immediata dell'attività in scadenza il 30 giugno 2013, per dare continuità all'invio dei ruoli per la riscossione coattiva, evitando l'isolamento dei piccoli comuni e il disperdersi di potenziali gettiti comunali.

In questo quadro di profonda incertezza della fiscalità locale, la riforma rischia di disattendere aspettative politiche eccessive, prive di coperture, e di produrre difficoltà nei flussi finanziari dei comuni, è quindi necessario riformulare l'attuale struttura dell'Imu e della Tares limitandosi ad apportare correttivi qualitativi e credibili, riducendo le disuguaglianze sociali.

In assenza di risorse, non è equo decidere se l'Imu sulla prima casa non di lusso, debba essere pagata o esentata a tutti i contribuenti, a prescindere dal reddito e dalla ricchezza posseduta.

Il concetto di abitazione principale, ha necessità di essere distinto tra l'unica casa e la prima casa. Il legislatore tende a uniformare le due fattispecie, ma in quella distinzione vi sono spesso storie personali e familiari molto diverse e con capacità patrimoniali e finanziarie non allineate.

Esiste quindi la necessità di andare oltre il concetto di tassazione Imu della prima casa, non di lusso, separando la casistica in due fattispecie fiscali diverse:

1. unica casa non di lusso,
2. prima casa di altre.

Trattasi di fabbricati che, al momento, sono sottoposti allo stesso livello di tassazione con identica aliquota, seppure la differenziazione patrimoniale delle due casistiche non sfugge certamente al lettore.

Il nuovo decreto legge 54/2013 si è limitato a mantenere la tassazione sulle prime case di lusso, esentando tutte le altre abitazioni principali, ma il minore gettito di circa 4 miliardi di euro che ne deriva, è insostenibile per le casse dei comuni, per questo motivo Legautonomie propone di passare dal concetto di prima casa, al concetto di unica casa non di lusso.

Applicare l'esenzione Imu sull'unica casa non di lusso, è una scelta di equità che garantirebbe un risparmio fiscale alle fasce sociali più deboli e maggiormente aggredite dalla crisi economica generale, con un minore gettito che potrebbe essere assorbito utilizzando il principio di progressività sui grandi patrimoni immobiliari, così come richiestosi dall'Unione europea.

In carenza di risorse, l'esenzione non può eticamente essere attribuita ai proprietari di una prima casa e di molti altri immobili, l'appiattimento del beneficio rischia di accentuare le disuguaglianze sociali, ponendosi in palese contrasto con il principio dell'art. 53 della Costituzione che recita: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività».

Una parte significativa della popolazione è proprietaria della propria abitazione:

- 17 milioni di famiglie circa sul totale di 23 milioni di famiglie italiane possiedono la prima casa;

- 18 milioni di famiglie sono proprietarie di seconda casa, immobili per usi non abitativi propri, immobili in affitto per abitazione e altri usi.

Ben diversa appare invece la situazione quando si esamina l'aspetto strettamente legato alla distribuzione del patrimonio immobiliare e della ricchezza, che risulta, al contrario, caratterizzata da un elevato grado di concentrazione: molte famiglie ne detengono livelli modesti o nulli; all'opposto, poche famiglie dispongono di patrimoni elevati: il 10% delle famiglie italiane detiene circa il 46% della ricchezza complessiva.

La riforma dell'Imu deve quindi tendere all'eliminazione dell'imposta per i soli proprietari di un'unica casa non di lusso, ampliando gli spazi di manovra dei comuni sulle aliquote per i grandi patrimoni, per valore o per numero, chiedendo un contributo fiscale più elevato ai più ricchi, a favore della necessaria copertura finanziaria del minore gettito derivante dall'applicazione della suddetta esenzione sull'unica casa posseduta.

È inoltre necessario procedere con una semplificazione della tassazione immobiliare, eliminando le molteplici imposte statali che colpiscono fabbricati e terreni (imposta di registro, imposta catastale e ipotecaria, imposta su

successioni e donazioni, cedolare secca) accorpandole nell'Imu, al fine di avere un tributo comunale unico sugli immobili.

Equità, progressività e semplificazione sono obiettivi credibili, raggiungibili e capaci di ridurre le disuguaglianze, a parità di gettito, evitando il ricorso a improbabili riforme complessive che risultano prive di logica in un contesto temporale così breve.

Una riforma complessiva e più ambiziosa della fiscalità immobiliare, non deve infatti partire dalla rimodulazione dell'Imu, ma dalla emanazione di un Testo unico sui tributi locali, che raccolga tutte le norme di riferimento e dalla profonda e efficace revisione del catasto affinché le rendite catastali diventino credibili ed esprimano il concreto valore dei patrimoni immobiliari, evitando medie e appiattimenti che penalizzano i più deboli.

Per capire quanto le rendite catastali siano distanti dalla realtà, è infatti

sufficiente visionare i dati dell'osservatorio del mercato immobiliare, forniti da altro ufficio della stessa Agenzia del territorio.

L'Imu è anche un metodo di redistribuzione finanziaria delle risorse, attraverso un parziale e modesto trasferimento monetario di riequilibrio sociale.

Tutto questo è doveroso ed equo, soltanto se la progressività per le grandi ricchezze e l'esenzione per l'unica abitazione non di lusso, divengono obiettivi di una politica fiscale seria e condivisa, garantendo agli enti locali il diritto di esercitare la propria autonomia fiscale con principi di equità e di semplificazione.

\*esperto nazionale  
finanza locale  
Legautonomie  
delle autonomie

Pagina a cura  
DELLA LEGA DELLE  
AUTONOMIE LOCALI

Pagina 38

